

***Abstract – tesi di laurea: “Vizi incompleti del contratto e rimedio risarcitorio”***

Il presente lavoro parte dall’assunto che il Legislatore disciplina analiticamente i vizi del consenso come cause di invalidità del contratto. Tuttavia, nel far ciò non attribuisce rilievo giuridico ad una serie di fattispecie concrete, parimenti rilevanti ai fini della determinazione del consenso delle parti. Si tratta di ipotesi che vengono tradizionalmente ricondotte ad una sorta di “zona grigia” sprovvista di tutela. Per tale ragione ci si è interrogati se sia ragionevole e legittimo rimanere inermi e privare di tutela il contraente danneggiato dinanzi ad ipotesi di conclusione del contratto in parte viziata ed a lui svantaggiose.

Secondo una parte della dottrina, condivisa ed analizzata nel presente lavoro, ciò non sarebbe possibile perché si porrebbe in contrasto con i principi propri del nostro ordinamento.

Per questo si teorizza una particolare categoria di vizi, definiti “*incompleti*”: fattispecie del tutto peculiari che non integrano gli estremi dei vizi del consenso delineati dal Codice Civile e quindi consentono di conservare la validità del contratto ma, ciononostante, arrecano un pregiudizio ad una delle parti, portando alla conclusione di un contratto in parte svantaggioso. Con ciò comportando l’adozione di decisioni in parte deformate dal contegno sleale della controparte, che integrano una difformità tra quanto realmente voluto dalla parte danneggiata e quando si è in concreto stipulato.

Ammettendo la configurabilità di suddetti vizi si consente, tramite il regime della responsabilità precontrattuale disciplinato dall’art. 1337 c.c., di ristorare il danno subito dal contraente cagionato dal contegno scorretto della controparte, così ammettendo la convivenza del regime risarcitorio con la validità contrattuale.

Si è passati poi ad analizzare le svariate fattispecie – anche in ottica comparatistica – che tradizionalmente si riconducono a tale categoria. Il primo luogo rileva il dolo incidente, paradigma e modello di tutti i vizi incompleti, che – peraltro – è l’unico ad essere espressamente previsto dalla legge (art. 1440 c.c.), il quale consente di estendere il regime di responsabilità precontrattuale alle ipotesi di assetto squilibrato delle trattative. Per poi enucleare l’errore e la violenza incidenti, l’errore e la violenza incompleti, nonché le incapacità deboli.

Particolarmente rilevante per la categoria dei vizi incompleti è altresì la giurisprudenza, che ha concorso alla sua evoluzione e diffusione, sebbene sia stata piuttosto altalenante con il tempo. Superando l’orientamento tradizionale, che adoperava un’interpretazione restrittiva dell’art. 1337 c.c. e non condivideva in alcun modo la possibilità di configurare dei “vizi incompleti” in quanto estranei al dettato legislativo, si è progressivamente ammessa questa categoria, al punto di ritenerla come assolutamente consolidata.

Tra le pronunce più rilevanti che hanno caratterizzato questo *iter* giurisprudenziale si sono prese in considerazioni le *sentenze gemelle* 26794 e 26795/2007 in materia di intermediazione finanziaria che, confermando alcuni *dictum* degli anni precedenti, escludono la possibilità di cominare la nullità del contratto in ipotesi di violazione delle regole precontrattuali di buona fede ed ammettono la compatibilità tra regime risarcitorio e validità del contratto, così dando vita al c.d. cumulo dei rimedi. Ciò in considerazione della fondamentale distinzione – ancora attuale nell’ordinamento – tra regole di validità e regole di correttezza. Fondamentale è altresì la *sentenza* 21255/2013, c.d. Cir-Fininvest in cui, per la prima volta, la Corte di Cassazione cita e condivide espressamente la teoria dei vizi incompleti, sancendo la mancata sussistenza di ostacoli alla proposizione di un’autonoma azione di risarcimento anche in presenza di una valida transazione.

Pertanto, sia sul fronte dottrinale che giurisprudenziale ad oggi si ritiene acclarata la sussistenza di questa particolare categoria di vizi del consenso, la quale consentirà di rafforzare notevolmente l’apparato di garanzie e tutele predisposte nei confronti del contraente debole e danneggiato dal contegno sleale altrui.